



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL CIVICO MERCATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 28.12.2007

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 46 del 16.11.2010 e n. 66 del 30.11.2011

Riapprovato con delibera C.C. n. 62 del 30.11.2017



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto e Quadro normativo di riferimento)

1. Il Comune di Villacidro gestisce, in piazza Frontera, con diritto di privativa, il Mercato civico per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e in via Roma quattro loggette che per le loro caratteristiche sono destinate all'esposizione di piccoli oggetti artigianali o comunque di prodotti commerciali di piccolo ingombro.
2. Il Mercato civico è bene demaniale del Comune.
3. Il Quadro normativo di riferimento è il seguente:
 - D.lgs. 3 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii;
 - Direttiva 2006/123/CE;
 - Delibera della Giunta regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007 e ss.mm.ii.;
 - Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii.;
 - D.lgs. del 26.3.2010, n. 59 e ss.mm.ii.;
 - Delibera della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
 - Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5 luglio 2012 (criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010);
 - Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e ss.mm.ii - TITOLO I CAPO I.

MERCATO DI PIAZZA FRONTERA

ART. 2

(Scopo del Mercato)

1. Il Mercato è istituito allo scopo di assicurare alla cittadinanza un adeguato e costante rifornimento di generi di prima necessità, concentrandoli in un unico posto in modo da facilitarne la scelta e un rapido rifornimento da parte dei cittadini.

ART. 3

(Suddivisione delle aree all'interno del Mercato)

1. Gli spazi di vendita esistenti sono complessivamente quattro e destinati alla vendita preferibilmente da parte di produttori agricoli, dei seguenti prodotti:
 - n. 1 box per la vendita di frutta e verdura, cereali, legumi, miele, spezie o in subordine commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari;
 - n. 1 box per la vendita di vini sfusi o imbottigliati o in subordine commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari;



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

- n. 1 box per la vendita al dettaglio di salumi, formaggi, o in subordine commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari;
- n. 1 box per la vendita di carni o pesci, o in subordine commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari.

Per produttore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale, singolo ed associato, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1 e ss.mm.ii.

2. La graduatoria per l'assegnazione dei box avrà una validità di 36 mesi, nei quali sarà possibile assegnare gli spazi agli aventi diritto, con lo scorrimento della stessa, anche senza rispettare la diversificazione settoriale di cui al primo comma.
3. Laddove non si riesca ad assegnare i box malgrado l'esperimento di bando pubblico, nei 36 mesi successivi alla data di scadenza delle domande si potrà procedere ad assegnazione degli spazi, a domanda, anche senza rispettare la diversificazione settoriale di cui al primo comma.
4. Ogni eventuale spostamento di box o cambiamento dell'organizzazione distributiva del Mercato, dovrà essere disposta, comunque, dal Servizio competente acquisito il parere favorevole dell'Azienda A.S.L.

ART. 4

(Norme generali)

1. Nel Mercato civico non è consentito l'accesso del pubblico prima dell'ora stabilita per l'apertura, e la permanenza dello stesso dopo l'ora di chiusura.
2. Nel Mercato non è consentito:
 - vendere merci non contemplate dal presente Regolamento;
 - tenere riunioni senza preventiva autorizzazione del Comune;
 - fumare;
 - elevare durante la giornata di vendita il prezzo delle merci esposte.
3. I generi debbono essere posti in vendita in modo che ne sia facile la ricognizione.
4. L'attività commerciale all'interno del Mercato non può essere interrotta senza preventiva autorizzazione del Comune.
5. I concessionari dei box e delle botteghe non possono occupare una superficie superiore a quella loro assegnata.
6. I singoli concessionari sono personalmente responsabili della buona manutenzione, conservazione e pulizia delle botteghe e dei banchi loro concessi, e non possono apportarvi la più piccola modifica senza il preventivo permesso scritto dell'Amministrazione Comunale. Ogni e qualsiasi danno arrecato alla bottega e ai banchi, per negligenza, dolo o colpa dei concessionari, sarà addebitato ai medesimi, indipendentemente dai provvedimenti di sospensione o revoca che dall'uopo potranno essere adottati.
7. Senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale non è permesso collocare tende, tettoie, cartelli o qualunque altro segno speciale né sovrapporre ai banchi sedie, cavalletti, tavole o altro materiale.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

8. Dopo la chiusura del Mercato i banchi devono essere completamente sgombri da qualsiasi materiale e i singoli concessionari devono provvedere al trasporto in frigorifero delle carni e dei pesci residuati.
9. Gli spazi riservati al pubblico non possono, in alcun modo, essere ingombri.
10. E' assolutamente vietata l'apertura dei chiusini che immettono ai tubi di scarico.
11. E' proibito a chiunque di gridare, schiamazzare, pronunciare bestemmie e parole offensive.

ART.5

(Orari di vendita e festività)

1. Gli orari d'apertura e chiusura del Mercato, gli orari d'inizio e di fine della vendita e le festività nelle quali è possibile andare in deroga agli obblighi di chiusura sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
2. I concessionari e tutte le persone addette allo scarico e carico delle merci destinate alla vendita, sono ammessi al Mercato un'ora prima dell'inizio della vendita ed un'ora dopo l'orario di chiusura al pubblico. Nei rientri pomeridiani, la loro permanenza sarà ridotta a trenta minuti prima e trenta minuti dopo l'orario di vendita.
3. Gli operatori di carico e scarico delle merci destinate alla vendita possono solo eccezionalmente e per giustificati motivi rifornire i box anche durante l'orario di vendita, purché tale attività non costituisca impedimento o pregiudizio al funzionamento del civico Mercato.
4. Il pubblico è ammesso al civico Mercato durante l'orario di vendita.

ART. 6

(Comportamento)

1. E' vietata l'introduzione all'interno del civico Mercato di animali di qualunque tipo (cani, gatti, etc.).
2. E' vietata l'introduzione di veicoli di qualunque tipo, fatta eccezione per i carrelli utilizzati come mezzi di carico e scarico degli operatori del Mercato. E' ammessa l'introduzione al civico Mercato di carrelli di piccole dimensioni per l'acquisto di merci, di carrozzine per bambini e di carrozzelle utilizzate dai disabili.
3. I concessionari potranno chiedere l'intervento della Polizia Municipale, per il comportamento di taluno o più persone non corretto al decoro, la regolare attività di compravendita nel civico Mercato fosse impedita o ostacolata.

ART. 7

(Pulizia del Mercato)

1. I concessionari dovranno attenersi alla DIR 93/431 CEE del 14/06/93 e mettersi in regola sulla base delle prescrizioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

2. I concessionari, dopo la chiusura al pubblico, dovranno aver cura della pulizia del proprio spazio di vendita, provvedendo giornalmente al lavaggio degli spazi concessi.
3. Fuori dall'orario di vendita, le merci dovranno essere accuratamente protette, a cura dei concessionari dei box.
4. I concessionari dei posteggi per la rivendita del pesce e delle carni devono attenersi al Regolamento 1069/09/CE e al Regolamento 142/2011/UE e loro ss.mm.ii., concernenti la normativa sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale (S.O.A.)

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 8

(Responsabili del Mercato)

1. Sono responsabili del Mercato:
 - lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAPE) per quanto riguarda i titoli autorizzatori;
 - l'Ufficio Attività produttive per il controllo preliminare della sussistenza dei requisiti di legge che abilitano alla vendita;
 - il Servizio Polizia Municipale per quanto concerne l'osservanza delle norme che disciplinano il commercio su area pubblica;
 - il Servizio Patrimonio per tutto quanto concerne le strutture comunali nelle quali si esplica la vendita, la loro assegnazione e la loro manutenzione nei modi stabiliti di cui al presente Regolamento.
2. I citati Uffici responsabili non rispondono per quanto posto in essere dagli operatori in difformità del presente Regolamento o di leggi e regolamenti regionali, statali e comunitari. Loro compito è quello di occuparsi, ciascuno nell'ambito del proprio settore, degli affari riguardanti il buon funzionamento dello stesso e vigilare sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni del presente Regolamento e delle norme contemplate negli altri Regolamenti comunali, in quanto applicabili.

ART. 9

(Sorveglianza sanitaria)

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel Mercato per le vendite, provvedono i competenti organi sanitari dell'Azienda A.S.L. n. 6.
2. Il Veterinario addetto al servizio di vigilanza provvederà, personalmente e tutte le volte che lo riterrà opportuno ad effettuare la vigilanza delle carni macellate e dei prodotti ittici introdotti nel civico Mercato.
3. Il Comando di Polizia Municipale provvederà autonomamente a predisporre servizi di competenza per il rispetto di leggi e regolamenti.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

ART. 10 **(Custodia del Mercato)**

1. Tutte le merci destinate alla vendita e giacenti nel Mercato in orario e fuori dell'orario di vendita sono esclusivamente nella responsabilità di ciascun operatore, il quale all'atto della richiesta di concessione dello spazio di vendita dovrà rilasciare una apposita dichiarazione liberatoria.

CAPO III

SPAZI DI VENDITA

ART. 11 **(Esercizi commerciali)**

1. I box e i banchi sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita e, perciò, soggetti all'osservanza delle norme relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come stabilito dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dalla Legge Regionale n. 5/2006 e successive modifiche e dalla D.G.R. n. 15/15 del 19 maggio 2007.
2. Gli spazi di vendita sono soggetti, inoltre, alle ispezioni e controlli di legge e a quelli che saranno ritenuti opportuni ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

ART. 12 **(Utilizzo degli spazi di vendita)**

1. E' fatto assoluto divieto ai concessionari di aggiungere altre attrezzature, quali casse, cassette, cesti o altro, eccedenti le dimensioni dello spazio di vendita in concessione.
2. I titolari di posteggi dovranno essere attrezzati in maniera tale da non sporcare con liquami o altro gli spazi esterni al posteggio assegnato. Il mancato rispetto di tale norma costituisce causa di sospensione del posteggio.
3. Qualora i concessionari volessero modificare la disposizione del proprio spazio di vendita, dovranno chiedere, tassativamente, l'autorizzazione amministrativa all'Ufficio competente. E' vietato:
 - sostare negli spazi di vendita durante le ore di chiusura del Mercato, salvo per comprovati motivi di necessità;
 - installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, audiovisivi, ecc.) senza la preventiva autorizzazione comunale.

ART. 13 **(Esposizione della concessione)**

1. Ciascun operatore è tenuto ad esporre al pubblico, in modo idoneo, la concessione amministrativa.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

2. Ogni concessionario deve indicare chiaramente, su apposita tabella, visibile al pubblico, le proprie generalità, o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

ART. 14

(Manutenzioni ordinarie e straordinarie)

1. Ciascun banco e box ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna per la rivendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
2. E' vietato apportare ai banchi e box, qualunque tipo di modifica alle strutture.
3. Le manutenzioni ordinarie e le piccole riparazioni sono a carico del concessionario, che dovrà eseguirle nel rispetto delle caratteristiche tecniche ed estetiche originarie.
4. Gli eventuali interventi di carattere straordinario, dovranno essere eseguiti dal Comune, previa richiesta scritta del concessionario.

ART. 15

(Illuminazione del Mercato)

5. E' vietato apportare agli impianti elettrici qualunque modifica di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione scritta dall'Ufficio competente.
6. Gli impianti derivati se debitamente e preventivamente autorizzati dal Comune, devono essere fatti a cura e a spese degli operatori concessionari.

CAPO IV

CONCESSIONE DI POSTEGGI, BOX E BANCHI

ART. 16

(Assegnazione degli spazi di vendita)

1. I box e i banchi, entro i limiti delle disponibilità, sono assegnati dopo la formazione di apposita graduatoria creata a seguito di bando pubblico del responsabile del Servizio Attività produttive, a chi posseda i requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività commerciale dalla norma vigente.
2. Chi intende ottenere la concessione di un posteggio nel Mercato deve presentare, su carta resa legale, apposita domanda, da inviare tramite PEC, lettera raccomandata A/R, o consegna a mano al protocollo del Comune, sulla base del format allegato al bando, compilato in ogni sua parte.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - le generalità del richiedente, se persona fisica, o la ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili
 - la residenza e/o la sede legale dell'impresa;
 - il numero di codice fiscale e/o la partita IVA;
 - l'indicazione degli estremi della iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge regionale n. 5/2006;



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

- l'indicazione del settore merceologico per il quale si concorre richiesto;
 - tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per le quali si intende ottenere la concessione.
4. Il richiedente potrà svolgere la sua attività, solo dopo aver ottenuto dal Comune la concessione del box, e aver inviato al SUAPE la comunicazione di avvio di attività (DUA).
 5. Ad una stessa ditta non potrà essere assegnato più di un box.
 6. Le domande verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, comprovato dalla data di spedizione della domanda nei termini stabiliti.
 7. Per la formazione della graduatoria, dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, e dando comunque precedenza per l'assegnazione degli spazi ai produttori agricoli:
 - maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa su aree pubbliche, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata da appositi atti di concessione;
 - maggiore anzianità di impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;

A parità di punteggio verranno presi in considerazione, in subordine progressivo, i criteri previsti dall'art. 6 della Deliberazione della Giunta regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007 e ss.mm.ii., ossia:

- -presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - -numero familiari a carico;
- e di seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

8. Tutti i requisiti saranno valutati alla data di scadenza della presentazione delle domande.
9. I concessionari sono tenuti alla gestione diretta degli spazi di vendita loro assegnati, salvo cause di forza maggiore e di quanto previsto nell'art. 18 punto a), nei quali può essere loro concesso, per un periodo massimo di tre mesi, di farsi sostituire da persona previamente riconosciuta idonea e previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, salvo concessione di proroga per comprovati e gravi motivi di salute comunque non superiore a 6 mesi.
10. I concessionari potranno chiudere i propri posteggi per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni e dovranno comunicare per iscritto al responsabile del Servizio Attività produttive Commercio il periodo di ferie prescelto almeno 15 giorni prima del suo inizio.
11. All'atto del rilascio della concessione l'interessato deve sottoscrivere, per accettazione, copia del presente Regolamento.

ART. 17 **(Concessione del box)**



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

1. La concessione dei box e dei banchi è disposta con provvedimento amministrativo rilasciato dal Responsabile del Servizio attività produttive, secondo i criteri stabiliti dalla legge, ed ha durata decennale.
2. La concessione non può essere tacitamente rinnovata.

ART. 18

(Revoca della concessione)

1. Il Responsabile del Servizio attività produttive ha la facoltà di revocare la concessione nei casi di violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, da quelle vigenti in materia di attività commerciali ed inoltre nei seguenti casi:
 - a) qualora il banco o box non venga attivato entro 30 giorni dalla concessione, salvo il caso di assenza per malattia del titolare dell'autorizzazione o di un componente il proprio nucleo familiare, gravidanza, puerperio o servizio militare;
 - b) inattività completa del posteggio per 10 giorni consecutivi o per tre mesi complessivi in un anno (art. 17 L.R. 5/2006), senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - c) accertata morosità di oltre novanta giorni nel pagamento del corrispettivo stabilito per i posteggi, banchi e box;
 - d) qualora il Concessionario si sia reso colpevole di reati di tale natura che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, rendano inopportuno, nel pubblico interesse, il proseguimento del rapporto di concessione.
3. A seguito di apposito procedimento di revoca il concessionario dovrà lasciare libero il box in concessione entro sette giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Venendo meno l'obbligo suddetto, l'Amministrazione comunale può entrare nel pieno possesso del posto banco o del box rimuovendo quanto vi si trovasse, senza che l'interessato abbia diritto a compensi, indennità di sorta e senza che l'Amministrazione comunale debba rispondere dei danni derivanti alle merci ed alle cose di appartenenza del concessionario.
5. Le spese relative allo sgombero saranno addebitate al concessionario.
6. Qualora i concessionari incorrano nella revoca, o nella sospensione della concessione, non possono vantare alcun diritto, derivante dall'attività già avviata.

ART. 19

(Disponibilità dello spazio di vendita)

1. Nei casi di rinuncia o di revoca della concessione, lo spazio di vendita rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale.
2. A seguito di rinuncia o revoca il concessionario rimuoverà gli oggetti e le merci di sua proprietà entro sette giorni dalla declaratoria di rinuncia.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla declaratoria di rinuncia o dal provvedimento di revoca, senza che si sia provveduto al ritiro degli oggetti e delle merci del concessionario, il Responsabile del Servizio Patrimonio disporrà lo sgombero dello spazio di vendita, addebitando le spese conseguenti al concessionario uscente.
4. In caso di rinuncia o revoca permangono comunque in capo al concessionario le obbligazioni relative al pagamento dei canoni come di seguito specificato.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

ART. 20

(Canone di concessione)

1. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle dimensioni dello spazio di vendita assegnato ad ogni concessionario.
2. Il canone di concessione deve essere versato con rate mensili anticipate.
3. Trascorso il 10 giorno del mese senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile del servizio competente emetterà una dichiarazione di morosità e avvierà il procedimento conseguente.
4. Qualora, superato il 20° giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà avviato il procedimento di revoca della concessione.
5. Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo.
6. Ciascun concessionario, all'atto della concessione, dovrà versare alla Tesoreria comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a due mensilità del canone di concessione. Detta cauzione verrà restituita al termine della durata della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, etc. L'incameramento della cauzione o di parte di essa è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio competente, previo accertamento del servizio Patrimonio circa la mancanza di danni alle strutture e /o cose e/o pertinenze comunali utilizzate dal concessionario nell'esercizio dell'attività di vendita nel box assegnatogli.
7. Restano a carico del concessionario del box le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti dell'acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle serrature elettriche, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.

ART. 21

(Effetti della revoca, rinuncia o sospensione)

1. Il concessionario che per qualunque motivo (decadenza, rinuncia, revoca etc.) perda il box, dovrà comunque corrispondere il canone di concessione per il mese in corso, salvo eventuali maggiori somme, anche a titolo di sanzione.
2. In caso di sospensione, egli è tenuto al pagamento del canone anche per il periodo in cui terrà lo spazio di vendita chiuso.

ART. 22

(Morosità)

1. Il mancato pagamento del canone, nei modi e nei termini in cui all'art. 20 del presente Regolamento costituisce motivo di revoca della concessione per morosità.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

ART. 23

(Sospensione della concessione)

1. Si provvederà alla sospensione della concessione, ad opera del responsabile del Servizio Attività produttive nei seguenti casi:
 - e) per mancato rispetto delle norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali e del presente Regolamento;
 - f) per mancato rispetto dell'onere quotidiano di lasciare l'area utilizzata, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.
 - g) in tutti i casi previsti dagli artt. 4 e 5;

ART. 24

(Subingresso e reintestazione)

1. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda comprendente il diritto ad esercitare la vendita nel posteggio del mercato può essere effettuato a titolo permanente o temporaneo. Costituisce trasferimento permanente la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, la donazione e il conferimento d'azienda, mentre costituisce trasferimento temporaneo l'affitto dell'azienda o del ramo d'azienda o il comodato d'azienda.
2. I trasferimenti permanenti e temporanei devono essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ed il subentrante è tenuto a trasmettere la DUAAP al settore competente entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
3. Il subentrante può esercitare previa comunicazione di subingresso al Comune. L'eventuale esercizio dell'attività sul posteggio in mancanza della comunicazione di subingresso, sarà sanzionata ed equiparata ad una assenza non giustificata.
4. In tutti i casi di subingresso per atto tra vivi, la consegna dell'atto notarile non assolve l'obbligo di comunicazione e non abilita neanche all'esercizio temporaneo dell'attività sul posteggio.
5. In assenza di comunicazione di subingresso, da effettuarsi entro 60 giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento d'azienda o ramo di azienda, il posteggio torna nella disponibilità del Comune.
6. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUAAP entro tre mesi dal decesso del titolare ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui art. 71 del 26.3.2010, n. 59 e ss.mm.ii; (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
7. La cessione o gestione dell'azienda a terzi, in difformità a quanto stabilito dal presente articolo, determina la decadenza della DUAAP e della concessione di posteggio.
8. In caso di subingresso, le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico, si trasmettono dal precedente titolare al subentrante. Il subentrante, prima del subingresso, è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

- posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.
9. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo-concessorio/DUAAP. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo-concessorio/DUAAP.
 10. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'Ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante, ed il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
 11. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.

ART. 25

(Oneri del Concessionario)

1. Il concessionario deve tenere il posteggio assegnato costantemente fornito delle merci per le quali ha ottenuto la concessione, in misura adeguata alla necessità del servizio da rendere al consumatore.
2. Il concessionario ha il preciso dovere di porre la sua professionalità al servizio della clientela, in modo tale da fornire le merci in vendita al prezzo di mercato, in relazione alla qualità dei prodotti offerti.
3. Ogni concessionario è tenuto, nello spazio di vendita assegnato, ad esercitare il commercio delle sole merci previste dalla legge, con l'osservanza delle norme imposte dalle leggi sanitarie.

ART. 26

(Bilance)

1. Ogni concessionario deve usare esclusivamente bilance automatiche a lettura diretta, che devono essere sempre tenute sul fronte del posteggio e usate in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso.

ART. 27

(Termine delle concessioni)

1. Le concessioni cessano:
 - per revoca e/o decadenza;
 - per rinuncia del concessionario;
 - per scadenza del termine;
 - per esigenze di pubblico interesse.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

CAPO V **DISCIPLINA DELLE VENDITE**

ART. 28 **(Igiene dei prodotti alimentari)**

1. I concessionari devono svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti relative ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore.
2. Durante l'orario d'apertura del Mercato, i concessionari e il loro personale dipendente devono operare in modo irreprensibile dal punto di vista della pulizia personale e del decoro. E' fatto obbligo per il personale addetto alla manipolazione delle derrate alimentari l'uso di camici e copricapo di tela di colore chiaro, che dovranno essere sempre puliti. Nel civico Mercato è vietato compiere qualunque azione contraria all'igiene.

ART. 29 **(Tenuta dello spazio di vendita)**

1. I concessionari devono curare, scrupolosamente, la pulizia del loro spazio di vendita assegnato. I cesti e i recipienti nei quali si espongono i prodotti in vendita, come pure tutti gli utensili, dovranno essere tenuti perfettamente puliti.
2. E' vietato ricoprire i prodotti in vendita con involucri capaci d'inquinarli, o appoggiare denaro su di essi e sulle bilance.

ART. 30 **(Annunci e clamori)**

1. E' vietato annunciare la merce o richiamare l'attenzione della clientela con grida e clamori.

ART. 31 **(Quantità minime)**

1. Tutte le merci esposte nello spazio di vendita sono considerate in vendita a tutti gli effetti e devono essere vendute a chiunque ne faccia richiesta. Il concessionario non potrà rifiutarsi di vendere i prodotti esposti anche se le richieste siano riferite a quantità minime.

ART. 32 **(Manipolazione degli alimenti)**

1. E' fatto divieto al pubblico di scegliere la merce esposta toccandola con le mani, a meno che la medesima non sia contenuta in adeguati involucri, rispondenti ai requisiti di legge, o sia reso disponibile dal concessionario l'uso di guanti adatti allo scopo.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

2. I concessionari dovranno adottare misure adeguate per la prevenzione della contaminazione degli alimenti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

ART. 33

(Esposizione delle merci)

1. Le merci devono essere esposte in modo da renderne facile la visione da parte del pubblico. Le merci possono essere esposte solo all'interno dei box e banchi, secondo le caratteristiche di questi. In nessun caso e per nessun motivo potranno essere concesse deroghe.
2. E' vietato ingombrare, qualunque area non autorizzata del Mercato con attrezzature, merci e quanto altro possa provocare disagio alla circolazione degli utenti.

ART. 34

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il rivenditore ha l'obbligo della pubblicità dei prezzi sui prodotti esposti per la vendita, nei termini stabiliti dall'art. 14 del D. LGS. 31 marzo n. 114 e ss.mm.ii e art. 6 L.R. 5/2006 e ss.mm.ii;
2. Nessuna merce può essere tenuta esposta negli spazi di vendita, senza l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere chiaramente specificato esclusivamente su cartelli stampati in grossi caratteri, anche mobili, che dovranno essere applicati sulla merce, in modo ben visibile. Non sono ammessi prezzi diversi per le merci della stessa qualità contenute in un medesimo recipiente. In caso d'infrazione le merci devono essere cedute al prezzo più basso

ART. 35

(Indicazioni pubblicitarie)

1. Le indicazioni pubblicitarie devono corrispondere alle disposizioni previste dalla normativa vigente e alle effettive qualità, varietà, specie, provenienza della merce da documentare alle autorità competenti.
2. E' vietato affiggere manifesti pubblicitari fuori dal proprio posteggio, banco o box, salvo preventiva autorizzazione da parte del competente Servizio attività produttive del Comune.

ART. 36

(Derrate non ammesse alla vendita)

1. Le derrate guaste, devono essere, a cura del concessionario, immediatamente allontanate dallo spazio di vendita

ART. 37

(Prodotti Ittici)



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

1. I prodotti della pesca e dell'acquicoltura destinati alla vendita devono essere esposti nei banchi espositori o negli appositi recipienti. E' vietata la vendita, con il prezzo della qualità migliore, dei pesci di qualità inferiore, mescolati con altri. E' vietata la vendita promiscua dei pesci freschi con quelli congelati
2. I pesci congelati dovranno essere venduti in banco congelatore e con la posizione di cartelli ben visibili e scrittura cubitale dicente "pesci congelati". I pesci scongelati dovranno essere tenuti a temperatura di refrigerazione e con la posizione di cartelli ben visibili con la dicitura pesci scongelati ed essere venduti in giornata.
3. E' severamente vietato il ricongelamento.

ART. 38 **(Carni fresche)**

1. E' vietato introdurre nel Mercato animali vivi destinati alla vendita, fatta eccezione per i prodotti ittici.
2. Il pollame deve essere messo in vendita spennato, eviscerato con asportazione dell'apparato gastro- intestinale. Delle interiora del pollame è ammessa la vendita di polmoni, fegato e ventriglio purché puliti, privi di residui organici. E' vietata la spennatura del pollame all'interno degli spazi di vendita.
3. I conigli saranno introdotti nel Mercato eviscerati e scuoiati.
4. Gli ovini e caprini dovranno essere introdotti nel Mercato già scuoiati.

ART. 39 **(Vendita di funghi)**

1. Nessun quantitativo di funghi dovrà essere messo in vendita, senza che sia stato presentato al controllo dell'Ufficio di vigilanza igienica e senza l'esposizione dell'apposito certificato di visita che sarà rilasciato dal medesimo. Possono essere esentati da tale visita i funghi coltivati provenienti da altro Mercato all'ingrosso sito in territorio nazionale e muniti di dichiarazione della loro commestibilità.
2. L'infrazione alla norma di cui ai precedenti commi, comporta il sequestro e la distruzione della merce irregolare, nonché la sospensione dello spazio di vendita per non meno di cinque giorni.
3. I funghi bagnati dovranno essere venduti a prezzo ridotto del 20% rispetto a quello dei funghi asciutti, in vigore in giornata.
4. Non è permessa la vendita di funghi se non appartenenti sicuramente e senza possibilità d'equivoco alle specie scientificamente riconosciute come mangerecce.

ART. 40 **(Compiti della Polizia Municipale)**

1. La Polizia Municipale deve provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e, per ogni violazione accertata, dovrà trasmettere copia del verbale al Servizio Attività produttive per l'adozione dei relativi provvedimenti.



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

CAPO VI **SANZIONI**

ART. 41 **(Sanzione amministrativa)**

1. Fatta salva l'azione penale ed i casi contemplati dalle leggi regionali, dalle leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento sarà punito con una sanzione stabilita dalle vigenti norme di legge.

ART. 42 **(Sanzioni accessorie)**

1. Oltre alle sanzioni amministrative previste nell'articolo precedente, le infrazioni alle norme del presente Regolamento e alle altre disposizioni amministrative relative al commercio di alimentari, danno luogo, a carico dei responsabili, alle seguenti sanzioni accessorie:
 - a) richiamo scritto:
 - per infrazioni alle norme del presente Regolamento rilevate dai verbali della Polizia Municipale;
 - b) sospensione da ogni attività del Mercato fino ad un massimo di tre mesi:
 - per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente richiamo;
 - per ritardato pagamento del canone di concessione;
 - per turbamento dell'ordine del Mercato;
 - c) revoca della concessione dello spazio di vendita:
 - per persistente recidiva nei fatti che diedero luogo al richiamo;
 - per bancarotta fraudolenta;
 - per cessione a terzi dello spazio di vendita, salvo quanto disposto dal precedente articolo 24 per mancata occupazione del posteggio, non giustificata, entro il trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta assegnazione;
 - per oltraggio ai funzionari ed agli agenti con sentenza passata in giudicato;
 - per frode in commercio;
 - per alterazione dei pesi;
 - per vendita di derrate guaste od avariate o non comprese nella concessione di vendita;
 - per grave turbamento dell'ordine del Mercato
 - per la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 5/2006

CAPO VII

LOGGETTE COMUNALI

Art. 43



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

(Scopi)

1. Le loggette, di proprietà del Comune, sono in numero di quattro e sono localizzate nella via Roma.
2. Per le caratteristiche di locali costituiti da unica stanza di piccola dimensione, a diretto contatto con la pubblica via, le loggette comunali sono destinate all'esposizione di piccoli oggetti di artigianato o comunque di prodotti commerciali di piccolo ingombro.
3. Le loggette sono istituite per incoraggiare le piccole attività di tipo artigianale e per sviluppare iniziative di tipo turistico-commerciali nell'ambito del centro storico e potranno pertanto essere concesse anche agli hobbisti.
4. E' possibile l'utilizzo delle loggette per attività non commerciali destinate ad associazioni, enti (Pro-Loce, Associazioni Turistiche, Sportive, Onlus ecc.) che ne facciano richiesta per pubblicizzare proprie iniziative o per esporre prodotti della loro attività.

ART. 44 (Concessione)

1. Le loggette comunali vengono concesse a chiunque ne faccia richiesta scritta nel rispetto degli scopi di cui al presente Regolamento. La richiesta deve essere presentata al protocollo e dovrà contenere le generalità complete del richiedente e l'indicazione del periodo in cui si intende utilizzare le loggette, lo scopo ed i prodotti.
Per tutte le altre disposizioni si fa rinvio alle norme che disciplinano il Mercato civico.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45 (Norme di rinvio e finali)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia nonché le norme comunali di recepimento urbanistico commerciale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.